



**COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE CULTURA E SPORT
Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili**

CAPITOLATO DI APPALTO

**per l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza e sostegno ai ragazzi e alle ragazze presso
i Centri Giovani Nidiaci, Sala Gialla e Fantafondo**

CIG Lotto 1: 9668749814

CIG Lotto 2: 9668828945

CIG Lotto 3: 96688836A9

Indice generale

Art. 1 Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 Descrizione dei servizi richiesti.....	3
Art. 4 Articolazione dei servizi.....	6
Art. 5 Luoghi di esecuzione dei servizi e attrezzature.....	9
Art. 6 Personale impiegato.....	10
Art. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dei servizi.....	13
Art. 8 Sistema di monitoraggio e controlli sullo svolgimento dei servizi.....	14
Art. 9 Penali.....	15
Art. 10 Durata ed importo dell'appalto, opzioni e rinnovi.	15
Art. 11 Corrispettivo, modalità di pagamento e cessione del credito.	21
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	22
Art. 13 Garanzia definitiva.	23
Art. 14 Obblighi e responsabilità Appaltatori.	23
Art. 16 Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	25
Art. 17 Responsabilità e obblighi assicurativi.	26
Art. 18 Subappalto.	27
Art. 19 Risoluzione e recesso.....	27
 Art. 20 Estensione obblighi di comportamento previsti Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.	29
 Art. 21 Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici – Dichiarazioni dell'aggiudicatario.....	29
Art. 22 Clausola compromissoria e foro competente.	29
Art. 23 Stipula del contratto e spese.	30
Art. 24 Norme finali.	30

Art. 1 Oggetto e finalità dell'appalto.

1. Il presente appalto ha per **oggetto** l'affidamento della gestione dei servizi di accoglienza e sostegno ai ragazzi e alle ragazze di età compresa indicativamente fra i 12 e i 18 anni **presso i Centri Giovani Nidiaci, Sala Gialla e Fantafondo**, consistenti nella prestazione di attività culturali, ludico-sportive, musicali e artistiche condotte **da figure educative competenti** che sappiano valorizzare le risorse personali e la capacità pro-attiva delle ragazze e dei ragazzi, e che siano anche in grado di monitorare eventuali comportamenti a rischio.

2. L'**obiettivo generale** che si intende perseguire è quello di promuovere presidi territoriali che svolgono una duplice funzione, educativa e aggregativa, in favore dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni e di offrire, in contesti definiti e polivalenti, una serie di opportunità formative, motivazionali e socializzanti, anche in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante.

3. I servizi in oggetto sono caratterizzati da una specifica professionalità del personale impiegato, non reperibile all'interno dell'Amministrazione Comunale; per questo motivo è stata scelta la forma gestionale dell'appalto di servizi da aggiudicarsi, previo espletamento di procedura di gara aperta, all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e i sub criteri indicati nel disciplinare di gara.

4. Il presente appalto, con CPV 92330000-3 Servizi di zone ricreative, di cui all'Allegato IX del Codice dei Contratti, è suddiviso in 3 lotti prestazionali definiti su base qualitativa, uno per ogni Centro Giovani, come di seguito meglio specificato; ciò al fine di favorire la massima partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alla procedura di gara. Al medesimo fine è volta la mancata previsione di vincoli di partecipazione alla gara da parte degli operatori economici concorrenti, che possono partecipare a tutti i lotti; ciascun concorrente può aggiudicarsi fino ad un massimo di 2 lotti:

Lotto 1: Servizi presso il Centro Giovani *Nidiaci*, ubicato in Via dell'Ardiglione n. 30, Firenze, Quartiere 1 – CIG 9668749814;

Lotto 2: Servizi presso il Centro Giovani *Sala Gialla* e sala prove e registrazione *Peppino Impastato*, ubicati in Via Felice Fontana n. 22, Firenze, Quartiere 1 – CIG 9668828945;

Lotto 3: Servizi presso il Centro Giovani *Fantafondo*, ubicato in Via Rocca Tedalda n. 269, Firenze, Quartiere 2 – CIG 96688836A9.

Art. 2 Descrizione dei servizi richiesti.

1. Gli Aggiudicatari dovranno rendere, per il tramite di figure educative competenti, i servizi richiesti, che consisteranno nelle attività di:

- a) accoglienza e ascolto, individuale e di gruppo;
- b) promozione di iniziative culturali, ludico-educative ed artistiche, aperte anche al territorio e ai soggetti della comunità educante;
- c) organizzazione di attività motorie e ricreative;

- d) stimolo della partecipazione attiva della cittadinanza appartenente al target di riferimento attraverso la sperimentazione di processi condivisi di riappropriazione e rigenerazione degli spazi del proprio territorio;
- e) individuazione di percorsi individualizzati che mirino alla promozione del benessere personale e della crescita educativa;
- f) promozione di esperienze creative, pratico-operative, di produzione multimediale (laddove possibile), anche tramite la diffusione del linguaggio e della cultura contemporanea;
- g) organizzazione di uscite e gite, occasioni di rafforzamento dei legami tra pari;
- h) supporto scolastico, ove richiesto dall'utenza;
- i) orientamento dell'utenza tra i percorsi formativi disponibili, perseguiendo l'obiettivo di rafforzare le *life skills* dei giovani, conciliare le vocazioni degli stessi con le opportunità offerte dal territorio, e accrescere così il loro senso di responsabilità civica.

2. Ulteriori servizi richiesti agli Aggiudicatari:

- **organizzazione di almeno 2 eventi l'anno** (ipoteticamente: open day a settembre e festa di chiusura a giugno-luglio) da sfruttare come occasioni di presentazione delle attività del CG alla cittadinanza e di promozione del protagonismo giovanile;

- **collaborazione** con i gestori dei servizi socio-educativi e culturali destinati allo stesso target di utenza e già affidati da questa Stazione Appaltante (in particolare il **Servizio di Educativa di Strada** e il **Servizio Informagiovani**), e con i gestori di tutti i **Centri Giovani** della città, i quali sono da considerarsi ulteriori interlocutori per la progettazione, la realizzazione e la promozione dei servizi oggetto della presente procedura di affidamento, nell'obiettivo di creare una **Rete comune di intervento**;

- attivazione di meccanismi di **protagonismo giovanile** in iniziative di **progettazione partecipata**, al fine di definire servizi e attività calibrati sui bisogni delle ragazze e dei ragazzi;

- creazione e/o mantenimento di **reti territoriali** capaci di coinvolgere gli attori pubblici e privati della comunità educante di riferimento e individuazione e coinvolgimento di soggetti con le competenze specifiche per dare continuità e concretezza alle attività che si intendono sviluppare. Gli operatori economici dovranno esplicitare questi collegamenti nell'apposita sezione dell'offerta tecnica, ivi fornendo un elenco dei partner di progetto (scuole secondarie almeno di primo grado, associazioni, altri enti) impegnandosi a presentare, prima dell'avvio del servizio, lettere di sostegno sottoscritte dal Dirigente scolastico e/o dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata fotocopia del documento d'identità in mancanza di firma digitale.

- gli Aggiudicatari dovranno predisporre e applicare un **sistema di misurazione del livello di soddisfacimento dell'utenza** (partecipanti a eventi/attività) rispetto ai vari servizi forniti. Il sistema di rilevazione e misurazione dovrà essere opportunamente dettagliato e descritto nell'offerta tecnica;

- **rilevazione utenza e cooperazione in redazione di Rapporto annuale giovani.** Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, ciascun Appaltatore si impegna a rilevare e a mettere a disposizione della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme relative alla protezione della privacy (di cui all'art. 14 del presente Capitolato), i dati di riferimento dell'utenza (ad es. età, sesso, oggetto e tipo di servizio fruito), al fine di restituire una fotografia degli utilizzatori di carattere quali/quantitativo. Tali dati contribuiranno alla redazione di un Rapporto annuale giovani.

- **servizi migliorativi.** Ad integrazione dei punti sopraelencati i concorrenti potranno presentare, nell'ambito della proposta tecnica, servizi integrativi e/o strumenti dedicati all'ottimizzazione dei servizi in oggetto, anche attraverso l'implementazione di arredi e/o attrezzature presenti negli immobili adibiti a sede dei Centri Giovani Nidiaci, Sala Gialla e Fantafondo.

Sulla base di necessità emergenti, il Committente potrà sempre chiedere la riprogettazione di attività già previste e programmate dagli operatori economici Aggiudicatari.

3. Limitatamente al Lotto 1 – Centro Giovani Nidiaci - al fine di *massimizzare* l'utilizzo del Centro, rendendo lo *spazio aperto* al soddisfacimento delle numerose esigenze provenienti dal territorio, l'Aggiudicatario, oltre a dover interagire con il Gestore del Giardino dell'Ardiglione e a doversi attenere al Patto di Collaborazione stipulato tra lo stesso e il Comune di Firenze, e ai relativi Patti Attuativi, dovrà *implementare* le attività di coprogettazione con gli Istituti scolastici e/o con le Associazioni e gli Organismi non lucrativi di utilità sociale autori e realizzatori di progetti finalizzati alla *socializzazione* e alla *rimozione delle situazioni di bisogno e di difficoltà primariamente, ma non esclusivamente, tra i giovani*, e sarà suo obbligo:

- garantire che il proprio Coordinatore assicuri l'interazione tra i servizi resi dagli Educatori e le attività dei sopra citati Istituti scolastici, Associazioni e Organismi non lucrativi di utilità sociale, per questo motivo dovrà essere sempre assicurata la presenza di almeno un Educatore durante lo svolgimento delle ulteriori attività proposte e realizzate insieme alle terze Associazioni di utilità sociale;
- garantire la manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali a seguito dello svolgimento di tutte le attività autorizzate.

4. Limitatamente al Lotto 2 – Centro Giovani Sala Gialla e Sala Prove Peppino Impastato - l'Aggiudicatario dovrà prevedere attività e progetti per promuovere l'espressione musicale giovanile e le band emergenti.

4.1. La Sala Prove Peppino Impastato è posta gratuitamente a disposizione dei giovani utenti della Sala Gialla, durante l'orario di apertura del CG; al di fuori dell'orario di apertura del Centro Giovani, e alla presenza di almeno un Educatore autorizzato a maneggiare l'attrezzatura ivi presente, la Sala prove può essere utilizzata dal pubblico musicista di ogni età che ne faccia richiesta, previa concertazione con il soggetto Gestore.

4.2. Nelle more dell'adozione di una nuova regolamentazione delle modalità di accesso alla Sala Prove, in applicazione del Disciplinare dei centri Civici del Quartiere 1, Deliberazione del Consiglio di Quartiere 1 n. 10004 del 22.1.2014, è previsto che ogni gruppo che desideri accedere alla Sala Prove debba versare anticipatamente una quota di utilizzo alla Stazione Appaltante, ferma restando la fruizione gratuita della Sala musicale da parte dei giovani utenti del Centro Giovani Sala Gialla durante l'orario di apertura del Centro.

Art. 3 Modalità di svolgimento dei servizi.

1. Gli Aggiudicatari devono garantire lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, la qualità dell'intervento ed il coordinamento organizzativo.

2. Le funzioni di indirizzo, di direzione, coordinamento tecnico e controllo di gestione dei Centri Giovani sono esercitate dalla Stazione Appaltante – Servizio Attività culturali e politiche giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

3. Costituisce **condizione di accesso ai servizi, fruibili a titolo gratuito** durante gli orari di apertura dei Centri Giovani, la **registrazione** della giovane utenza negli elenchi tenuti dagli Aggiudicatari. Nel caso si tratti di utenti infradiciotti la modulistica necessaria alla registrazione dell'utente deve essere sottoscritta da un soggetto esercente potestà genitoriale o tutela legale del minore.

4. Gli Aggiudicatari si impegnano a rispettare, durante tutta la esecuzione dell'appalto, gli standard qualitativi e quantitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure previste per ogni singolo servizio definite dalla Stazione Appaltante.

5. I progetti e gli interventi costituiscono un piano omogeneo sul territorio cittadino **per la creazione di un sistema di servizi e di interventi rivolti ai giovani.**

6. Gli Aggiudicatari dei vari lotti cooperano tra loro e con la Stazione Appaltante per garantire l'integrazione, l'omogeneità e l'efficacia dei vari interventi.

7. Gli Aggiudicatari, nella comunicazione delle loro attività all'esterno, effettuata mediante realizzazione di materiale grafico, pannelli, pagine web, ecc..., aderiscono al piano di comunicazione condiviso e concordato con la Stazione Appaltante e adottano il **Sistema di Identità Visiva della Stazione Appaltante.**

8. Gli Aggiudicatari, previo accordo con la Stazione Appaltante, potranno implementare le attività con la realizzazione di progetti culturali, sociali e formativi specifici che non comportino alcun onere a carico della Stazione Appaltante stessa.

Art. 4 Articolazione dei servizi.

1. L'avvio del servizio è stimato orientativamente al 3 aprile 2023. Durante ogni anno, è programmata la sospensione dei servizi presso i Centri Giovani Nidiaci, Sala Gialla e Fantafondo per quattro settimane durante il periodo estivo, una settimana durante il periodo natalizio e una settimana durante il periodo delle festività pasquali.

2. Gli Aggiudicatari dei lotti devono dunque garantire l'apertura al pubblico dei servizi per **46 settimane nell'anno solare, per un totale di **138 settimane nel triennio** di riferimento.**

3. Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare un progetto gestionale che preveda la realizzazione dei servizi richiesti attraverso la costituzione di un **gruppo di lavoro che garantisca la **presenza minima** delle seguenti figure professionali:**

- n. 1 Coordinatore di progetto, ai sensi del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali, stipulato in data 21.5.2019;

- un numero adeguato, almeno 2, di Educatori senza titolo, ai sensi del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali, stipulato in data 21.5.2019.

Tale composizione minima rappresenta un requisito minimo non derogabile, da garantire sia in fase di presentazione di offerta che di esecuzione contrattuale.

4. I Coordinatori di progetto, figure trasversali per le competenze possedute, in qualità di referenti organizzativi dei servizi oggetto del presente avviso, diviso in 2 Lotti, dovranno garantire la reperibilità nei confronti della Stazione Appaltante durante tutto l'orario di svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

4.1. Essi avranno i seguenti compiti:

- cureranno la realizzazione complessiva del progetto aggiudicatario;
- cureranno l'organizzazione del proprio gruppo di lavoro;
- cureranno tutti gli aspetti relativi all'organizzazione e alle presenze del personale sui servizi, comprese le sostituzioni in caso di assenza;

- dovranno assicurare la corretta gestione e il buon andamento dei servizi affidati, il supporto organizzativo e il monitoraggio degli stessi;
- cureranno la programmazione e la realizzazione di tutte le attività descritte nel presente capitolo;
- cureranno l’adozione di strumenti atti alla rilevazione, al controllo della qualità e la redazione della documentazione delle attività svolte all’interno dei servizi;
- promuoveranno il collegamento e il rapporto con altri soggetti pubblici e privati necessari per implementare le attività descritte all’art. 2 del presente capitolo;
- parteciperanno ad incontri periodici con l’Ufficio Politiche Giovanili per programmare al meglio e condividere le attività e gli eventi da realizzare.

5. Il servizio erogato dagli **Educatori** facenti parte del gruppo di lavoro presso i Centri Giovani dovrà comprendere sia le ore dedicate ad *attività frontali*, da intendersi come attività di interazione con i giovani, target di riferimento, sia le ore dedicate ad *attività non frontali*, funzionali e collegate a quelle frontali, come ad esempio attività di programmazione, gestione dei canali social, riunioni di coordinamento e di progettazione/organizzazione eventi e attività.

6. Il **fabbisogno orario del servizio** è stato stimato diversamente nei 3 lotti in ragione delle specifiche caratteristiche delle strutture dei Centri Giovani.

6.1. Il modello base di funzionamento dei Centri Giovani, sulla scorta dell’esperienza pregressa, dovrà garantire un **monte orario minimo settimanale** di servizio così articolato:

- n. 1 Coordinatore, per un numero minimo di 2 ore di servizio alla settimana;
- un numero adeguato di Educatori, almeno 2, per un numero minimo di 42 ore di servizio alla settimana.

Si specifica che il monte ore dovrà essere garantito per le due diverse figure professionali e funzioni (coordinamento/educativa) in modo distinto e che l’erogazione di un monte ore minore in una delle funzioni non potrà essere compensato con maggiori ore nell’altra; inoltre il Coordinatore non potrà svolgere anche le funzioni di Educatore.

L’apertura dei Centri Giovani dovrà essere garantita per almeno 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali) dal lunedì al venerdì, garantendo la presenza costante di almeno n. 2 Educatori.

6.2. Relativamente al Lotto 1, al fine di realizzare quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del presente Capitolato, cioè la massimizzazione dell’utilizzo della struttura da parte delle Associazioni del territorio, l’Aggiudicatario dovrà garantire la presenza minima di:

- n. 1 Coordinatore, per un numero minimo di 4 ore di servizio alla settimana;
- un numero adeguato di Educatori, almeno 2, per un numero minimo di 40 ore di servizio alla settimana.

Si specifica che il monte ore dovrà essere garantito per le due diverse figure professionali e funzioni (coordinamento/educativa) in modo distinto e che l’erogazione di un monte ore minore in una delle funzioni non potrà essere compensato con maggiori ore nell’altra; inoltre il Coordinatore non potrà svolgere anche le funzioni di Educatore.

L’apertura del Centro Giovani dovrà essere garantita per almeno 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali) dal lunedì al venerdì per lo svolgimento delle attività ordinarie, garantendo la presenza costante di almeno n. 2 Educatori. Al di fuori dell’orario in cui vengono svolte le attività ordinarie in favore dei giovani, l’Aggiudicatario dovrà altresì garantire la presenza di almeno un Educatore durante lo svolgimento delle ulteriori attività proposte e realizzate insieme alle terze Associazioni di utilità sociale, al fine di assicurare l’interazione tra i servizi offerti; nel caso in cui non ci sia richiesta da parte di soggetti terzi per la

realizzazione delle attività co-progettate, le figure professionali indicate saranno impiegate nelle attività ordinarie.

6.3. Relativamente al Lotto 2, considerata l'opportunità di consentire l'accesso alla Sala Prove musicale Peppino Impastato, al di fuori dell'orario di apertura del CG Sala Gialla, al pubblico musicista di ogni età e generazione, l'Aggiudicatario dovrà garantire la presenza minima di:

- n. 1 Coordinatore, per un numero minimo di 2 ore di servizio alla settimana;
- un numero adeguato di Educatori, almeno 2, per un numero minimo di 40 ore di servizio alla settimana da erogare presso il Centro Giovani Sala Gialla;
- almeno n. 1 Educatore svolgente anche funzioni di operatore autorizzato a maneggiare l'attrezzatura presente presso la Sala Prove Peppino Impastato, per un numero minimo di 12 ore di servizio alla settimana. Nel caso in cui non si riuscisse a rendere lo specifico servizio richiesto a causa dello scarso numero di prenotazioni della Sala Prove da parte del pubblico musicista di ogni età e generazione, l'appaltatore dovrà comunque rendere il monte ore richiesto presso la Sala prove, mediante la realizzazione di laboratori e progetti a carattere musicale.

Si specifica che il monte ore dovrà essere garantito per le due diverse figure professionali e funzioni (coordinamento/educativa) in modo distinto e che l'erogazione di un monte ore minore in una delle funzioni non potrà essere compensato con maggiori ore nell'altra; inoltre il Coordinatore non potrà svolgere anche le funzioni di Educatore.

L'apertura del Centro Giovani dovrà essere garantita per almeno 3 ore pomeridiane consecutive (15 ore settimanali) dal lunedì al venerdì, garantendo la presenza costante di almeno n. 2 Educatori.

6.4. Sarà possibile in ragione delle attività programmate, o su richiesta del Committente, definire un orario diversificato di apertura dei CG, su base stagionale o articolato in modo da prevedere aperture occasionali e/o straordinarie, festive o notturne.

7. Gli Aggiudicatari dovranno fornire i servizi richiesti per un **numero minimo di ore** così stimato per le **annualità 2023, 2024, 2025 e 2026**:

Anno 2023 (33 settimane)	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3
Coordinatore	132	66	66
Educatori	1.320	1.716	1.386

Anno 2024 (46 settimane)	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3
Coordinatore	184	92	92
Educatori	1.840	2.392	1.932

Anno 2025 (46 settimane)	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3
Coordinatore	184	92	92

Educatori	1.840	2.392	1.932
-----------	-------	-------	-------

Anno 2026 (13 settimane)	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3
Coordinatore	52	26	26
Educatori	520	676	546

7.1. Per un totale minimo di ore, in **138 settimane**:

TOT TRIENNIO (138 settimane)	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3
Coordinatore	552	276	276
Educatori	5.520	7.176	5.796
Tot. Generale	6.072	7.452	6.072

8. In caso di eventi imprevisti, o di cause di forza maggiore, che impediscono l'ordinaria apertura dei Centri e quindi la resa del monte ore di servizio settimanale, previo accordo tra le parti è consentito il recupero delle ore di servizio non espletate secondo le modalità e le tempistiche concordate.

9. Nel caso in cui gli Appaltatori abbiano offerto in sede di gara un monte ore superiore al numero minimo richiesto dalla S.A., tale differenza potrà essere distribuita in modo flessibile nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 5 Luoghi di esecuzione dei servizi e attrezzature.

1. Gli Aggiudicatari provvederanno alla gestione dei servizi presso i seguenti Centri Giovani:

- **Lotto 1:** Centro Giovani *Sala Gialla* e sala prove e registrazione *Peppino Impastato*, siti Via Felice Fontana n. 22, Firenze, Quartiere 1;
- **Lotto 2:** Centro Giovani *Nidiaci*, sito in Via dell'Ardiglione n.30, Firenze, Quartiere 1;
- **Lotto 3:** Centro Giovani *Fantafondo*, sito in Via Rocca Tedalda n. 269, Firenze, Quartiere 2;

2. I locali che ospitano suddetti servizi verranno consegnati agli Aggiudicatari nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente Capitolato d'appalto, fatte salve eventuali attività autorizzate dalla S.A.

3. La S.A. si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nei locali che ospitano i servizi durante il corso del contratto per verificarne lo stato ed il loro corretto uso.

4. Nessuna responsabilità e onere possono essere posti a carico del Committente per eventuali ammarchi, guasti o deterioramento degli impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà degli Aggiudicatari.

5. Gli allestimenti dei locali, in termini di arredi, sono a carico del Committente, che potrà prevedere anche in corso di esecuzione dell'appalto, a rimodernarli e/o a sostituirli. E' invece a carico degli Aggiudicatari il costo dei materiali di consumo per un'efficace esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato e realizzazione del progetto di gestione descritto nell'offerta tecnica, per i quali è stata stimata una specifica voce di spesa da parte della Stazione Appaltante.

6. Il Committente si riserva in ogni momento, e a suo insindacabile giudizio, la facoltà di trasferire le sedi dei servizi ad altre differenti da quelle sopra indicate, previa comunicazione agli Aggiudicatari.

Art. 6 Personale impiegato.

1.1. Le attività inerenti ai servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dai soggetti Aggiudicatari con proprio personale mediante la propria organizzazione, a proprio rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato. Il personale, fermo restando l'obbligo di raccordo con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato solo ai responsabili dei soggetti Aggiudicatari.

1.2. Gli Aggiudicatari dovranno assicurare che tutti i servizi vengano svolti da un congruo numero di unità di personale con le funzioni e i requisiti idonei allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato d'appalto. Dovranno, inoltre, garantire che tutto il personale impiegato sia di comprovata moralità, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di offerta tecnica, assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi nei confronti degli utenti.

1.3. Gli operatori economici Aggiudicatari sono tenuti a fornire alla Stazione Appaltante, **prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale**, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore settimanale assegnato per il presente appalto, secondo il progetto gestionale presentato in sede di offerta. Dovranno altresì essere presentati i *curricula* dettagliati di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti. Gli Aggiudicatari si obbligano, inoltre, ad esibire, in qualsiasi momento e a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi.

1.4. Nel corso dello svolgimento dell'appalto, gli Appaltatori si impegnano a **sostituire, entro 24 ore** e con personale idoneo, gli incaricati che per qualsiasi motivo lascino il servizio. In caso di sostituzione di personale **tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla sostituzione, deve esserne data comunicazione alla Stazione Appaltante**, provvedendo a presentare i *curricula* del personale sostitutivo, dai quali sia possibile evincere che il nuovo personale sia in **possesso dei requisiti richiesti dal CSA**.

1.5. L'Amministrazione si riserva di richiedere agli Aggiudicatari la sostituzione del personale a suo giudizio non idoneo allo svolgimento dei servizi affidati.

1.6. Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamenti dei dati personali ed applicarla per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro" e successive modifiche.

1.7. Il personale che gli Aggiudicatari impiegheranno nella gestione del servizio dovrà avere una perfetta padronanza della lingua italiana, essere maggiorenne, idoneo alla mansione assegnata, dovrà essere

in regola in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, introdotto dal D.Lgs n. 39/2014; a tal fine, gli Aggiudicatari dovranno fornire il certificato penale del casellario giudiziale del personale che dimostri l'assenza di condanne ovvero di sanzioni interdittive all'esercizio di attività a contatto con minori.

1.8. Gli Aggiudicatari dovranno dotare il personale, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, di un tesserino di riconoscimento, visibile a richiesta, contenente: nome dell'Aggiudicatario, generalità e qualifica dell'operatore.

1.9. Gli Aggiudicatari dovranno osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. I predetti risponderanno direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

1.10. I soggetti aggiudicatari dovranno predisporre sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari del proprio personale. A questo fine si impegneranno a fornire alla Stazione Appaltante la **programmazione mensile delle attività, ripartita settimanalmente**, da trasmettere **entro cinque giorni prima del mese di riferimento**, con l'**indicazione degli educatori impiegati nello svolgimento delle stesse**. La Stazione Appaltante procederà a verificare la presenza in servizio del personale mediante controlli a campione.

1.11. Ogni educatore dovrà garantire un'attiva partecipazione ai processi educativi, mantenendo un corretto comportamento verso gli adolescenti e i giovani destinatari dell'intervento, nonché verso gli altri operatori del Servizio, relazionandosi in modo collaborativo con i referenti del Committente, al fine di un continuo e proficuo confronto sull'andamento del servizio, sia all'interno del gruppo di lavoro, sia negli altri contesti.

2. Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità di cui all'art. 4 D. Lgs. 50/2016, ma anche dell'autonomia organizzativa degli operatori economici, nonché, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 50/2016, per esigenze sociali volte a promuovere la stabilità del personale impiegato, gli Aggiudicatari si impegnano, nell'esecuzione dell'appalto, ad **assorbire ed utilizzare prioritariamente** nell'espletamento dei servizi, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti dei precedenti Aggiudicatari, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 50/2016, garantendo altresì l'osservanza del CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e all'art. 30, comma 4, del Codice dei Contratti. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato presso gli operatori economici uscenti nei tre Centri Giovani è riportato nel paragrafo 1.3 del Progetto "Relazione tecnico/illustrativa - Criterio di Aggiudicazione e Clausola Sociale", facente parte della documentazione di gara.

3. Le imprese aggiudicatarie dovranno assicurare ai lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato e, se Cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dal CCNL utilizzato dagli operatori economici, per come dichiarato nelle offerte di gara.

4. Tutto il personale deve risultare regolarmente assunto dalle imprese aggiudicatarie.

5. Le mansioni richieste per l'esecuzione dei servizi in oggetto sono riconducibili alle seguenti figure professionali e livelli di inquadramento, cui si è fatto riferimento al fine di stimare il valore dell'appalto, previsti dal **Contratto Collettivo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali**, stipulato in data 21.5.2019 (in seguito Contratto Collettivo delle Cooperative Sociali), in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento.

5.1. A titolo esemplificativo, si indicano nella seguente tabella i profili professionali richiesti per l'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto per ciascuno dei tre Lotti e i requisiti minimi richiesti per il personale da utilizzare:

Figura professionale	Descrizione nel CCNL delle Cooperative Sociali	Requisiti minimi richiesti
Coordinatore	<p>Categoria D, posizione economica D3</p> <p>Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo propri del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. La posizione economica D3 è riconosciuta a lavoratori che coordinano e controllano altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell'eventuale altro personale coordinato e controllato.</p> <p>Predispongono i materiali necessari all'espletamento della loro mansione.</p> <p>(...)</p> <p>Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea in ambito sociopsicopedagogico (anche triennale) e almeno un anno di esperienza nel coordinamento di servizi oggetto del presente appalto, o analoghi; - diploma di laurea in altro ambito (anche triennale) o diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito sociopsicopedagogico e almeno due anni di esperienza nel coordinamento di servizi oggetto del presente appalto, o analoghi; - diploma di scuola secondaria di secondo grado in altro ambito e almeno cinque anni di esperienza nel coordinamento di servizi oggetto del presente appalto, o analoghi. <p>Si specifica che, ai fini del conteggio del periodo di esperienza del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per configurare un anno verranno richiesti 12 mesi di servizio; - per configurare un mese verrà computato ogni periodo superiore ad almeno 16 giorni di servizio nell'arco del mese.
Educatore senza titolo	<p>Categoria D, posizione economica D1</p> <p>Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza in servizi oggetto del presente appalto o analoghi, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito socio-psico-pedagogico e almeno un anno di esperienza; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado in altro ambito e due anni di esperienza.

	<p>di intervento operativo del proprio del profilo.</p>	<p>Si specifica che, ai fini del conteggio del periodo di esperienza del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per configurare un anno verranno richiesti 12 mesi di servizio; - per configurare un mese verrà computato ogni periodo superiore ad almeno 16 giorni di servizio nell'arco del mese. <p>Eventuali tirocini o esperienze di volontariato (incluso il servizio civile) effettuati nell'ambito di servizi socio-educativi, e certificati, saranno considerati esperienza di servizio valida nel computo dell'esperienza maturata.</p>
--	---	---

6. Gli Appaltatori dovranno garantire la presenza delle suddette figure professionali, inquadrabili anche in CCNL diversi da quello delle Cooperative Sociali, sempre nel rispetto dell'art. 51 del Dlgs n. 81 del 15.06.2015 e dell'art. 30, comma 4, del Codice dei contratti assicurando, in caso di applicazione di CCNL differente, la coerenza rispetto alle mansioni e ai profili professionali indicati e la salvaguardia dei livelli retributivi dei dipendenti riassorbiti in modo adeguato e congruo, facendo così salva la possibilità di applicazione della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dagli operatori economici, ove più favorevole per i lavoratori.

7. Gli Aggiudicatari dovranno tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Comune estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso Appaltatore e i suoi dipendenti.

Art. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dei servizi.

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Amministrazione Comunale, è preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione Comunale, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche dei contratti attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre i verbali di inizio delle attività in accordo con gli Appaltatori, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Capitolato e nell'offerta aggiudicataria, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a quanto previsto da norme e consuetudini dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli Aggiudicatari devono comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo, il contatto telefonico e l'indirizzo e-mail del Responsabile del presente appalto, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, al monitoraggio, al controllo e alla reportistica dei servizi svolti, nonché alla quantificazione dei corrispettivi e alla fatturazione. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, gli operatori economici devono comunicare tempestivamente il nominativo e tutti i recapiti del sostituto.

4. Nell'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato gli Operatori Economici affidatari, sotto la propria esclusiva responsabilità, saranno tenuti ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 Sistema di monitoraggio e controlli sullo svolgimento dei servizi.

1. Il Comune, tramite i propri competenti uffici della Direzione Cultura e Sport - Servizio Attività culturali e Politiche giovanili, svolge le funzioni di verifica e controllo in fase di esecuzione, su quanto stabilito dal presente Capitolato, dal Progetto, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e dal contratto; a tal fine è facoltà del Comune effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune. A titolo esemplificativo il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili e potrà effettuare controlli in merito al rispetto di tutte le normative inerenti alla sicurezza, alla privacy, al contratto di lavoro dei dipendenti e alla verifica delle effettive presenze del personale utilizzato.

2. Gli Aggiudicatari dovranno presentare:

- a) ***alla consegna del servizio: la programmazione complessiva delle attività dell'appalto***, con un **cronoprogramma** che indichi la distribuzione del monte ore complessivo di servizio offerto durante il periodo di esecuzione per gli anni 2023, 2024, 2025 e anno 2026, garantendo, per ogni settimana, il requisito minimo settimanale di erogazione del servizio richiesto dal capitolato;
- b) ***ogni mese: la programmazione mensile delle attività***, ripartita settimanalmente con indicazione dei nominativi degli addetti di volta in volta impiegati, entro cinque giorni prima dell'inizio del mese di riferimento, secondo il *format* che verrà indicato dal Committente;
- c) ***in occasione della fatturazione (trimestralmente): i fogli di presenza del personale in servizio***, secondo il *format* che verrà indicato dal Committente e una **relazione delle attività svolte**, secondo il *format* che verrà indicato dal Committente. In allegato a ciascuna relazione trimestrale delle attività il soggetto aggiudicatario dovrà fornire **almeno 4 fotografie** in alta definizione che rappresentino le attività svolte nonché gli spazi in cui si svolgono;
- d) ***entro i 30 giorni successivi alla conclusione del contratto: una relazione finale sull'andamento generale del servizio*** comprendente il quadro complessivo delle informazioni rilevate, lo stato dell'arte su progetti e collaborazioni attivate, valutazioni finali, riflessioni e proposte.

3. La programmazione mensile delle attività verrà utilizzata dal Committente per effettuare controlli a campione, finalizzati a verificare la conformità del servizio alle prestazioni richieste e offerte in sede di gara.

4. I fogli di presenza del personale in servizio e le relazioni delle attività verranno verificati dal Committente in occasione della presentazione delle fatture per la liquidazione degli statuti di avanzamento del servizio, onde verificare anche l'osservanza della tempistica di realizzazione rispetto alla **programmazione complessiva delle attività - cronoprogramma** - anche al fine di procedere ad una riprogrammazione delle stesse, in caso di scostamento. Il materiale fotografico prodotto e allegato alle relazioni trimestrali delle attività sarà di esclusiva proprietà del Comune di Firenze, deve essere originale e pienamente disponibile per l'Amministrazione che lo utilizzerà al fine di comunicare i lavori svolti. Il Comune di Firenze si riserva quindi la facoltà di disporne a suo insindacabile giudizio e di mantenerne e/o modificarne le caratteristiche in qualsiasi iniziativa futura. Il materiale prodotto per il Comune di Firenze non potrà, da parte dell'operatore aggiudicatario del presente servizio, essere utilizzato in favore di soggetti terzi ovvero per scopi e finalità diverse rispetto a quelle indicate dal Comune di Firenze.

5. La relazione finale sull'andamento generale del servizio verrà utilizzata dal Committente per trarre informazioni utili sulla efficacia del servizio reso alla comunità e per la programmazione di nuovi servizi.

Art. 9 Penali.

1. Qualora si verificassero, nel corso dell'esecuzione del contratto, inadempimenti, ritardi o difformità da parte dell'Aggiudicatario rispetto agli obblighi di cui al presente Capitolato, offerta tecnica e contratto, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

2. Nel caso in cui si verifichino inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio che non comportino la risoluzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige una relazione particolareggiata delle violazioni, contenente la contestazione degli addebiti e la invia all'Appaltatore (per conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento), intimandogli di conformarsi immediatamente alle richieste e assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto Aggiudicatario abbia risposto, il RUP può disporre l'applicazione della penale a decorrere dalla data di accertamento del fatto.

3.1. Le penali saranno comminate, in misura giornaliera, per un importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo nell'adempimento o all'inadempimento qualitativo della prestazione, da intendersi in termini di penale giornaliera da applicare per tutto il tempo in cui la prestazione non è effettuata con le modalità richieste da Capitolato e offerte dall'Operatore Economico nei casi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito riportati:

- a) tardata comunicazione della programmazione mensile delle attività o delle relazioni trimestrali nei termini sopra indicati;
- b) inosservanza degli orari di apertura al pubblico e/o di servizio, rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato e inserito dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnica;
- c) impiego di personale in numero e/o in qualificazione professionale inferiore rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato e inserito dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnica, in ciascuna giornata di servizio;
- d) inadempimento degli obblighi derivanti dal progetto di assorbimento presentato in sede di gara; nei casi più gravi si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

4. Si rimanda all'art. 19 del presente Capitolato per le clausole di risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'Operatore economico in sede di liquidazione o sulla cauzione prestata la quale, eccezione fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

6. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 10 Durata ed importo dell'appalto, opzioni e rinnovi.

1. La durata dell'appalto decorre dal momento della stipula del contratto, o dal precedente momento di avvio dell'esecuzione in caso di esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ed è fissata in 36 mesi, ovvero 138 settimane (come di seguito meglio specificato), **con data di avvio**

presunta al 3 aprile 2023, per un **monte ore minimo richiesto** complessivo di servizio pari a **19.596 ore** così ripartito per i 3 lotti:

Figure Professionali	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	
Coordinatore	552	276	276	
Educatori	5.520	7.176	5.796	
Tot. Generale	6.072	7.452	6.072	19.596

1.1 Si specifica che il monte ore minimo per ciascuna figura professionale/funzione rappresenta *elemento specifico componente l'offerta tecnica, autonomamente valutabile*. Il monte ore minimo dovrà essere garantito per le due diverse figure professionali e funzioni (coordinamento/educativa) in modo distinto e la mancata osservanza dello stesso, integrando una carenza essenziale non sanabile dell'offerta, sarà causa di esclusione della stessa.

2. Durante l'anno è programmata la sospensione dei servizi presso i Centri Giovani Nidiaci, Sala Gialla e Fantafondo per: quattro settimane durante il periodo estivo, una settimana durante il periodo natalizio e una settimana durante il periodo delle festività pasquali. Gli Aggiudicatari dei Lotti devono garantire l'apertura al pubblico dei servizi per **46 settimane nell'anno**, per un **totale di 138 settimane nel triennio** di riferimento.

3. Alla scadenza dell'appalto, fatto salvo l'eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo o di proroga di seguito indicate, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

4. L'importo complessivo del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a **€ 497.992,32 Iva esclusa (€ 607.550,63 con Iva inclusa al 22%)**. Non sono previsti oneri sulla sicurezza non soggetti al ribasso.

5. Il calcolo degli importi necessari per l'acquisizione del servizio è stato effettuato, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, per come segue:

- stimando il fabbisogno minimo in termini di monte ore di servizio da assicurare per ciascun lotto, sulla scorta dell'esperienza pregressa, e quindi il monte ore complessivo di servizio richiesto;
- definendo un gruppo di lavoro “minimo” da assicurare per ciascun lotto, sulla scorta dell'esperienza pregressa, composto da un Coordinatore, da un numero adeguato di Educatori e, limitatamente al Lotto 2, anche da un Educatore svolgente, tra le altre, funzioni di operatore autorizzato a maneggiare l'attrezzatura presente nella Sala Prove;
- identificando il contratto collettivo leader nel CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali, in ragione della pertinenza all'oggetto prevalente dell'affidamento;
- stimando il costo orario della manodopera tenendo conto, sulla base del relativo inquadramento, anche dell'incidenza economica del riassorbimento del personale già dipendente presso gli operatori economici uscenti, per consentire ai concorrenti di fronteggiare i costi della clausola sociale;
- definendo le voci di spesa necessarie per assicurare una efficace erogazione del servizio, in aggiunta al costo della manodopera-personale, indicate in acquisti di materiali di consumo e servizi, utile di

impresa e costi generali, secondo una percentuale stimata in modo forfettario in base ai prezzi medi praticati nel mercato di riferimento.

6. Le modalità di stima del valore dell'appalto sono dettagliatamente indicate nel documento di gara denominato Progetto “3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi”.

6.1. Di seguito il dettaglio dell'**importo del servizio posto a base di gara**, soggetto a ribasso, per ogni singolo Lotto di gara:

Lotto 1 – Centro giovani Nidiaci

Voci di Spesa	n. ore la settimana	Importo presunto 46 settimane (senza IVA)	Importo presunto 138 settimane (46*3) no IVA
Coordinatore	4	€ 4.140,00	
Educatori ore frontali	30	€ 27.876,00	
Educatori ore non frontali	10	€ 9.292,00	
Totale costo personale (81%)	44	€ 41.308,00	
Acquisto materiali di consumo e servizi (4%)		€ 2.039,90	
Utile di impresa e costi di gestione (15%)		€ 7.649,54	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00	
Totale 46 settimane		€ 50.997,44	
Totale Lotto 138 sett. (base di gara posta al ribasso al netto dell'IVA)			€ 152.992,32

Lotto 2 – Centro giovani Sala Gialla e Sala prove Peppino Impastato

Voci di Spesa	n. ore la settimana	Importo presunto 46 settimane (senza IVA)	Importo presunto 138 settimane (46*3) no IVA
Coordinatore	2	€ 2.070,00	
Educatori ore frontali	30	€ 27.945,00	
Educatori ore non frontali	10	€ 9.315,00	
Educatore/Operatore autorizzato Sala Prove	12	€ 11.178,00	
Totale costo personale (81%)	54	€ 50.508,00	
Acquisto materiali di consumo		€ 2.494,22	

e servizi (4%)			
Utile di impresa e costi di gestione (15%)		€ 9.353,54	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00	
Totale 46 settimane		€ 62.355,76	
Totale Lotto 138 sett. (base di gara posta al ribasso al netto dell'IVA)			€ 187.067,28

Lotto 3 – Centro Giovani Fantafondo

Voci di Spesa	n. ore la settimana	Importo presunto 46 settimane (senza IVA)	Importo presunto 138 settimane (46*3) no IVA
Coordinatore	2	€ 2.070,00	
Educatori ore frontali	30	€ 28.980,00	
Educatori ore non frontali	12	€ 11.592,00	
Totale costo personale (81%)	44	€ 42.642,00	
Acquisto materiali di consumo e servizi (4%)		€ 2.105,78	
Utile di impresa e costi di gestione (15%)		€ 7.896,46	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00	
Totale 46 settimane		€ 52.644,24	
Totale Lotto 138 sett. (base di gara posta al ribasso al netto dell'IVA)			€ 157.932,72

7. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto per i servizi descritti nel presente Capitolato alle medesime condizioni. In tal caso, il rinnovo del contratto è previsto per ulteriori 138 settimane e, in ogni caso, per una durata massima non superiore a quella del contratto iniziale, per un importo stimato, esclusa la maggiorazione relativa alla clausola di revisione prezzo, in via presunta in **€ 497.992,32**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come riepilogato nella tabella sottostante. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola agli Appaltatori mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

8. Opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli -

prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo della proroga, che non potrà essere superiore a 4 mesi (16 settimane), è stimato, esclusa la maggiorazione relativa alla clausola di revisione prezzo, in via presunta in € **57.738,24**, come riepilogato nella tabella sottostante:

Lotto	Importo a base di gara 2023-2026	Rinnovo 2026-2029	Proroga Tecnica 2029	VSA
Lotto 1	€ 152.992,32	€ 152.992,32	€ 17.738,24	€ 1.053.722,88
Lotto 2	€ 187.067,28	€ 187.067,28	€ 21.688,96	
Lotto 3	€ 157.932,72	€ 157.932,72	€ 18.311,04	
TOTALE	€ 497.992,32	€ 497.992,32	€ 57.738,24	

9. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento, con autorizzazione del RUP, su richiesta motivata del Responsabile dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, nei seguenti casi e secondo le modalità di seguito descritte:

9.1. Opzione di revisione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 che potrà intervenire alle seguenti condizioni:

a) su richiesta del soggetto aggiudicatario una sola volta nel corso della durata del contratto originario, decorsi 18 mesi dalla stipula; è ammessa un'ulteriore richiesta nel corso della durata dell'eventuale rinnovo, decorsi 18 mesi dalla stipula, se è rilevata una differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o del rinnovo.

La Stazione Appaltante valuterà di procedere all'aggiornamento dei prezzi nella misura massima pari alla differenza tra la percentuale di variazione dell'indice ISTAT rilevata e il 3%, se la variazione è contenuta nei limiti del 5%; nel caso di variazioni superiori al 5%, potrà riconoscersi un adeguamento nella misura massima del 2%.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale alle variazioni di indici ISTAT potrà interessare gli importi di aggiudicazione destinati alle voci di spesa "acquisto materiali di consumo e servizi" e "spese generali e utile d'impresa".

b) su richiesta del soggetto aggiudicatario una sola volta nel corso della durata del contratto originario, decorsi 18 mesi dalla stipula; è ammessa un'ulteriore richiesta nel corso della durata dell'eventuale rinnovo, decorsi 18 mesi dalla stipula, con riferimento all'importo di aggiudicazione destinato alla voce di spesa "costo del personale" nel caso di stipula di nuovo CCNL e di nuovi accordi integrativi sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative.

La Stazione Appaltante valuterà di procedere all'aggiornamento dei prezzi nella misura massima pari alla differenza tra l'incremento dei costi generati dal nuovo contratto collettivo e il 4%, se la variazione è contenuta nei limiti del 6%; nel caso di variazioni superiori al 6%, potrà riconoscersi un adeguamento nella misura massima del 2%.

Entrambe le richieste di adeguamento dovranno essere presentate entro la data di scadenza del contratto, e/o del rinnovo, e saranno applicate ai pagamenti successivi alla data di ricezione delle richieste stesse.

A seguito dell'esercizio delle facoltà di rinnovo e proroga tecnica, considerando la maggiorazione relativa all'applicazione delle sopra citate clausole di revisione prezzo, l'importo complessivo del rinnovo del contratto deve stimarsi in via presunta in **€ 508.001,96** al netto dell'IVA; mentre l'importo complessivo della proroga tecnica deve stimarsi in via presunta in **€ 60.356,68** al netto dell'IVA, valori riepilogati nella tabella seguente:

		Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	TOTALE (NO IVA)
A	Importo a base di gara posto al ribasso al netto dell'IVA per 36 mesi (aprile 23 - aprile 26)	€ 152.992,32	€ 187.067,28	€ 157.932,72	€ 497.992,32
B	Importo 18 mesi eventualmente da sottoporre a revisione prezzo (ottobre 24 – aprile 26)	€ 76.496,16	€ 93.533,64	€ 78.966,36	€ 248.996,16
C	Importo 2% previsione massima revisione prezzi nella seconda metà del periodo di esecuzione contrattuale (2% valore B)	€ 1.529,92	€ 1.870,67	€ 1.579,33	€ 4.979,92
D	Importo massimo contrattuale per 36 mesi (A+C)	€ 154.522,24	€ 188.937,95	€ 159.512,05	€ 502.972,24
E	Base contrattuale rinnovo (aprile 26 – aprile 29) (D)	€ 154.522,24	€ 188.937,95	€ 159.512,05	€ 502.972,24
F	Importo rinnovo 18 mesi eventualmente da sottoporre a revisione prezzo (ottobre 27 – aprile 29)	€ 77.261,12	€ 94.468,98	€ 79.756,030	€ 251.486,13
G	Importo 2% previsione massima revisione prezzi nella seconda metà del periodo di esecuzione contrattuale (2% valore F)	€ 1.545,22	€ 1.889,38	€ 1.595,12	€ 5.029,72
H	Importo massimo contrattuale per 36 mesi di rinnovo (E+G)	€ 156.067,46	€ 190.827,33	€ 161.107,17	€ 508.001,96
I	2029 Importo proroga tecnica 4 mesi (F+G)/17*4	€ 18.542,67	€ 22.672,56	€ 19.141,45	€ 60.356,68

9.2. Opzione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. La S.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre agli Appaltatori l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso gli Appaltatori non possono far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici, per circostanze impreviste e imprevedibili e non imputabili agli Aggiudicatari, ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse, di sospendere il servizio, previo avviso al soggetto aggiudicatario, senza che esso possa

avanzare pretese di alcun tipo per le attività non realizzate. Cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

11. Essendo già programmati interventi di miglioramento dell’unità immobiliare Centro Giovani Nidiaci a carico della S.A., previa informazione al Gestore si disporrà la sospensione dell’erogazione dei Servizi per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli interventi di cui sopra (art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici). Cessata la causa di sospensione verrà indicato il nuovo termine finale del contratto.

Art. 11 Corrispettivo, modalità di pagamento e cessione del credito.

1. Il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente fornite nei limiti degli impegni di bilancio assunti e comunicati ai soggetti aggiudicatari sulla base delle offerte presentate in sede di gara. Il compenso degli Appaltatori è omnicomprensivo di tutte le spese dagli stessi sostenuti per l’erogazione dei servizi richiesti nel presente Capitolato ed offerti; a titolo esemplificativo: materiali, ore di straordinario festivo o notturno degli operatori.

2. Il pagamento sarà effettuato all’esito positivo dei controlli di rito e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione, in particolare mediante verifica della relazione delle attività, dei fogli presenza del personale in servizio relativi al periodo di competenza e delle spese sostenute per l’acquisto di materiali di consumo e servizi, come risultanti dall’elenco contenuto nella relazione delle attività.

4. Le fatture dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport - Servizio Attività culturali e Politiche giovanili, Via Garibaldi 7, Firenze, che provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

4.1. Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- CIG;
- numero dell’impegno o degli impegni;
- riferimento normativo di applicazione IVA.

4.2. La fattura dovrà inoltre riportare la dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’art. 17-ter del DPR n. 633/1972. Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge.

4.3. La fattura dovrà avere formato digitale (tracciato xml) e dovrà pervenire esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di interscambio); il codice IPA che individua la Direzione Cultura e Sport è il seguente: F2BEGES.

5. I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del DURC. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell’entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell’operatore economico Appaltatore.

5.1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti, in caso di ottenimento da parte del RUP di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore o del Subappaltatore, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Firenze direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso vengano contestate all'Operatore Economico inadempienze nell'esecuzione dei servizi che abbiano comportato l'applicazione di penali per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alle penali contestate. In tali casi, i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso, una volta accertato che non sussistano penali da applicare. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis del Codice dei Contratti, sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.

7. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli Operatori Economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora.

2. Per tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento è disposto che:

- a) i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, **il CIG**.

4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'operatore

economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché dovrà consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 13 Garanzia definitiva.

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, l'Appaltatore deposita idonea garanzia in favore dell'Amministrazione Comunale, denominata "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione Comunale, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

2. In caso di partecipazione in Associazione Temporanea d'Impresa, la garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti ad essa aderenti.

3. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, la garanzia sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto. La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 14 Obblighi e responsabilità Appaltatori.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

2. All'inizio del Servizio verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

2.1. Sono a carico degli Appaltatori gli obblighi di manutenzione ordinaria degli immobili, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti concessi in uso per l'espletamento dei Servizi in oggetto, come da Piano dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria, allegato al Progetto di gara. Gli Aggiudicatari saranno ritenuti responsabili della custodia delle chiavi, dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti concessi.

2.3. I locali e gli impianti devono essere accessibili in qualsiasi momento alla S.A., al personale da questa dipendente e ad impresa di fiducia per verifiche, controlli e interventi richiesti dalla S.A.

2.4. La Stazione Appaltante verificherà a fine servizio lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio concesso in uso.

3. I costi relativi alle **utenze** e alla **manutenzione straordinaria** dei locali adibiti a Centri Giovani Nidiaci, Sala Gialla e Fantafondo, sono a carico della **Stazione Appaltante**.

4. Gli Appaltatori si obbligano ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico degli Appaltatori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Gli Appaltatori non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

5. Gli Operatori Economici affidatari si impegnano ad informare immediatamente il Direttore dell'Esecuzione e gli Assistenti del Direttore dell'Esecuzione di eventuali interruzioni nell'espletamento del servizio determinate da cause di forza maggiore (scioperi, assemblee sindacali, etc...) che possano impattare negativamente sull'erogazione dei servizi all'utenza.

6. Gli Appaltatori si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. Gli Appaltatori si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Gli Appaltatori si impegnano, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. Gli Appaltatori sono tenuti a comunicare all'Amministrazione ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dagli Appaltatori nell'esecuzione del presente capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

9. In caso di inadempimento grave da parte degli Appaltatori a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 19 del presente Capitolato.

Art. 15 Obblighi di riservatezza.

1. Gli Appaltatori hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione Comunale e che in tal caso i dati di cui gli Appaltatori siano venuti a conoscenza dovranno essere, a richiesta del Comune di Firenze, o restituiti allo stesso o distrutti.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Gli Appaltatori sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che gli Appaltatori saranno tenuti a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale. Gli Appaltatori si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016).

5. Gli Appaltatori si obbligano ad accettare la nomina da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato in esecuzione del presente appalto, nel rispetto della modulistica e delle clausole predisposte dal Comune. Contestualmente alla stipula del contratto gli Appaltatori provvederanno a comunicare formalmente il nominativo del Responsabile del trattamento (Data processor – art. 28 GDPR) e del Responsabile della protezione dei dati – DPO (Data processor Officier – art. 37 ss GDPR).

6. E' fatto divieto di effettuare e utilizzare foto e video che possano ledere il diritto alla riservatezza dei minori ed è in ogni caso vietata la diffusione di immagini che consentano il riconoscimento dei minori.

Art. 16 Sicurezza sui luoghi di lavoro.

1. Gli Aggiudicatari, avranno la funzione di datore di lavoro nei confronti del personale impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08. A tale riguardo dovranno adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del citato decreto (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale. Gli Aggiudicatari saranno responsabili della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli Aggiudicatari si obbligano all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegnano a:

- a) assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi;
- c) collaborare all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto;
- d) provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio nonché a formare il personale per i rischi specifici dell'attività affidata;
- e) essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie, e con le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza se prevista;
- f) dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;

- g) dotare il personale, ove necessario, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso;
- h) formare il personale per gli specifici rischi legati all'attività affidata;
- i) organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- j) sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- k) comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;

3. L'Aggiudicatario/gli Aggiudicatari si impegna/si impegnano a trasmettere la documentazione di corredo relativa all'assolvimento degli obblighi di sicurezza all'Ufficio Politiche Giovanili, unitamente ad una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento delle pratiche richieste e la conservazione degli atti relativi presso la sede dell'Azienda.

Art. 17 Responsabilità e obblighi assicurativi.

1. L'Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati sia al Comune di Firenze sia a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Firenze da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

2. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C.T., con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e con un massimale dedicato al Comune di Firenze non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro) per sinistro, e con validità non inferiore alla durata del contratto.

2.1. Tale polizza dovrà:

- coprire danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 100.000,00 per sinistro;
- coprire danni derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno € 100.000,00 per sinistro;
- essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, all'immobile ricevuto in consegna dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimale non inferiore a € 50.000,00 per sinistro;
- essere estesa alla RC inerente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro);
- prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della compagnia assicurativa;
- escludere l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dipendenti;

- prevedere l'obbligo della compagnia assicuratrice di dare comunicazione al Comune di Firenze del mancato pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato, tempestivamente e comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza della rata di pagamento dello stesso, garantendo la copertura assicurativa per 30 giorni dalla data di scadenza;
- prevedere l'obbligo della compagnia assicuratrice di dare comunicazione al Comune di Firenze della volontà di risolvere anticipatamente il contratto di polizza, almeno 90 giorni prima di esercitare questa facoltà.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto e che il massimale dedicato al Comune di Firenze per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).

4. Il costo di suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Appaltatore. La regolare costituzione della presente copertura assicurativa dovrà essere documentata dall'Appaltatore prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio. In ogni caso, per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

Art. 18 Subappalto.

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

2. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

3. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5. Per quanto qui non previsto si applica l'art. 105 del Codice.

Art. 19 Risoluzione e recesso.

1. La Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del Codice dei contratti e dal presente Capitolato.

2. La S.A. può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti. In tal caso l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. La Stazione Appaltante ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto mediante pec, con la quale il Comune di Firenze formula la contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, tra gli altri, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;

- b) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche richieste del contratto e del presente Capitolato;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) mancata osservanza delle intimazioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e) accertata inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell'Operatore Economico senza giustificato motivo;
- g) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, cessione del credito o violazione di norme regolanti il subappalto;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato;
- i) gravi inadempienze legate alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e all'obbligo di contribuzione;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 12, del presente Capitolato;
- k) comminazione di penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, il Comune di Firenze dichiara la risoluzione del contratto. In caso di risoluzione il Comune di Firenze provvederà, altresì, all'escussione della cauzione prestata. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente, o tramite terzi, all'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la S.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

5. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

6. La Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Comunale. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 20 Estensione obblighi di comportamento previsti Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. In sede di stipula del contratto o del subcontratto le imprese interessate dovranno accettare gli obblighi di comportamento previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 e pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

2. Tali obblighi di comportamento, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 21 Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici – Dichiarazioni dell’aggiudicatario.

1. L’operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la legalità sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. L’Operatore Economico dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. L’Operatore Economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Amministrazione Comunale giudiziaria;
- b) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Art. 22 Clausola compromissoria e foro competente.

1. Il contratto di appalto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto ed è vietato in ogni caso il compromesso. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs..

Art. 23 Stipula del contratto e spese.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione ed ogni altro onere tributario.

Art. 24 Norme finali.

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente Capitolato, si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.